

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00755/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 755 del 2018, proposto da

Anna Lisa Tiberio, Angela Capuzzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Carifi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Dino Mascalzoni, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Giacomazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

***previa adozione di misure cautelari***

- dell'Avviso del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. 7134 del 20/04/2018, avente ad oggetto la selezione di docenti a tempo indeterminato da confermare o da individuare ai fini dell'utilizzazione con esonero dell'insegnamento

ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2018/2019;

- del Decreto del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. 10468 dd. 24/05/2018, con il quale è stato approvato l'elenco graduato, articolato per ciascuna area tematica, dei candidati che sono stati ammessi al colloquio e che lo hanno superato con esito positivo;

- ove occorra, delle Note del MIUR prot. n. 15352 del 17/06/2016, prot. 19450 del 28/06/2017 e prot. 15260 del 18/05/2018 – solo nell'ipotesi in cui dovessero essere interpretate, contrariamente all'avviso delle ricorrenti, nel senso che l'Ufficio Scolastico Regione Veneto, per l'anno scolastico 2018/2019, fosse tenuto ad attivare la procedura selettiva per l'individuazione dei docenti ex art. 1 comma 65. Legge 107/2015 – nella parte in cui non prevedono alcuna indicazione in merito alle modalità di svolgimento della procedura selettiva in parola, in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento;

- ove occorra, dei seguenti atti: i) Decreto del MIUR AOODRVE prot. 8474 del 04 maggio 2018 di – Costituzione della Commissione per la selezione comma 65; ii) Decreto del MIUR AOODRVE prot. 8664 del 7 maggio 2018 – Sostituzione Componenti Commissione per la selezione comma 65; iii) Decreto del MIUR AOODRVE prot. 8920 del 09 maggio 2018 – Sostituzione Componenti Commissione per la selezione comma 65; iiiii) Decreto del MIUR prot. 8947 del 10 maggio 2018 – Sostituzione Componenti Commissione per la selezione comma 65.

- ove occorra, di tutti i verbali delle Commissioni giudicatrici, allo stato richiesti all'Amministrazione ma non concessi;

- ove occorra, della Nota dell'Ufficio Scolastico Regione Veneto ricevuta dalla dott.ssa Tiberio attraverso mail in data 11/06/2018;

- ove occorra, della Nota dell'Ufficio Scolastico Regione Veneto ricevuta dalla dott.ssa Capuzzo attraverso mail in data 04/06/2018;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale (compresi eventuali

provvedimenti di nomina a seguito della selezione qui contestata), ancorchè non conosciuto.

nonché per l'accertamento

del diritto delle odierne ricorrenti di vedersi confermate per l'anno scolastico 2018/2019 nelle posizioni ricoperte nell'anno scolastico 2017/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 41 c.p.a.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dino Mascalzoni;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che nel caso di specie le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'Avviso del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. 7134 del 20/04/2018, avente ad oggetto la selezione di docenti a tempo indeterminato da confermare o da individuare ai fini dell'utilizzazione con esonero dall'insegnamento ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2018/2019, e del Decreto del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. 10468 dd. 24/05/2018, con il quale è stato approvato l'elenco graduato, articolato per ciascuna area tematica, dei candidati che sono stati ammessi al colloquio e che lo hanno superato con esito positivo.

Rilevato che il ricorso è stato notificato ad un solo controinteressato, inserito nell'elenco relativo all'area tematica 3, cui appartiene la ricorrente Capuzzo, e che occorre pertanto provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti del candidato utilmente collocatosi in graduatoria nell'area tematica 2, cui appartiene la ricorrente Tiberio, ai sensi dell'art. 41, comma 2 c.p.a.

Considerato, peraltro, che il ricorso è volto alla caducazione dell'intera procedura selettiva sopra indicata e della relativa graduatoria.

Ritenuto per il resto necessario, ai fini della corretta instaurazione del

contraddittorio, disporre anche la notifica del ricorso e del presente provvedimento nei confronti di tutti i candidati che sono stati inseriti nell'elenco, articolato per area tematica, redatto dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, a seguito dell'espletamento della procedura di selezione in esame.

Ritenuto che, in merito a quest'ultima notifica, stante il numero elevato dei soggetti da chiamare in giudizio, la notificazione può essere effettuata per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a., mediante pubblicazione del ricorso e del presente provvedimento sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente del MIUR – USR Ufficio Scolastico Regione Veneto, per almeno 10 giorni consecutivi;

Ritenuto che entrambe le suddette notifiche dovranno essere effettuate entro cinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con successivo deposito della prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, da eseguirsi entro cinque giorni dalla scadenza del precedente termine di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

Ritenuto, infine, di dover fissare la prosecuzione della trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 5 settembre 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), dispone che le parti ricorrenti provvedano all'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa la prosecuzione della trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 5 settembre 2018.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario

Silvia De Felice, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Silvia De Felice**

**IL PRESIDENTE**  
**Maurizio Nicolosi**

**IL SEGRETARIO**